Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

[redacted]

[redacted]	Presidente
[redacted]	Membro designato dalla Banca d'Italia
[redacted]	Membro designato dalla Banca d'Italia
[redacted]	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
[redacted]	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

[redacted]

nei confronti di 19275 - COMPASS BANCA SPA

genericamente alla "registrazione presso le banche dati come previsto dall'informativa privacy consegnata"; 3) dell'indicazione del termine di 15 giorni dalla ricezione – e non dall'invio – entro cui provvedere alla regolarizzazione e il mancato riferimento alle relative conseguenze. Sul punto, l'orientamento condiviso dei Collegi ritiene che, non sussistendo una previsione normativa sul contenuto essenziale del preavviso di segnalazione, la relativa valutazione di congruità dello stesso deve essere effettuata dal Collegio soltanto su contestazione del ricorrente e tenendo conto di tutti gli elementi disponibili con riguardo al caso in esame. In questo ambito, il preavviso sarà considerato legittimo quando il suo contenuto sia tale da consentire al destinatario di individuare il rapporto a cui si riferisce e conseguentemente di regolarizzare la propria posizione per evitare la segnalazione ovvero nel caso in cui il preavviso richiami precedenti comunicazioni trasmesse al cliente dalle quali siano desumibili riferimenti al rapporto oggetto di segnalazione e alla relativa morosità. Non sarà pertanto ritenuto valido un preavviso in cui non sia riportata l'indicazione del rapporto e/o del debito a cui si riferisce e questi non siano ricavabili nemmeno *per relationem* tramite il rinvio a precedenti avvisi o

[redacted]

intermediario in sede di controdeduzioni. Alla luce dell'analisi delle visure CRIF e EXPERIAN, emergono effettivi ritardi di pagamento riferiti ai mesi intercorrenti tra il marzo 2024 e il passaggio a sofferenza del luglio 2024 e va rimarcato che l'adesione e la successiva osservanza di un piano di rientro non obbliga l'intermediario alla cancellazione delle segnalazioni negative precedenti. Al riguardo, Il Collegio di Palermo, con decisione n. 7395/2024, ha riconosciuto che «va considerato che questo Collegio ha già avuto modo di chiarire, in casi analoghi, che "ai fini della regolarizzazione non è sufficiente il raggiungimento dell'accordo o del concordato dovendosi avere "l'estinzione dell'obbligazione" con il pagamento integrale di quanto dovuto al creditore" (Coll. ABF Palermo, 6

[redacted]

evidentemente, che i dati segnalati possono essere legittimamente conservati, non essendosi ancora realizzate le condizioni che ne impongono la cancellazione». La domanda va pertanto respinta.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati nei SIC, nei termini di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

[redacted]